

**DELIBERA N. 456/20/CONS**

**ORDINE ALLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.  
ALL'IMMEDIATO RIPRISTINO DEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLE  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI DIFFUSI  
DURANTE LA CAMPAGNA REGIONALE 2020**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 81 alla stregua del quale *“il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso”*, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale, affermando il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, proroga al 2 agosto 2020 la durata dei consigli regionali in scadenza al 31 maggio 2020, rinvia lo svolgimento delle consultazioni elettorali, prevedendo un unico turno elettorale con le altre elezioni nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 323/20/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle D'Aosta, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO il provvedimento 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la comunicazione dell'Autorità in data 11 aprile 2011 recante “*Chiarimenti interpretativi sulla diffusione di “videomessaggi” nei programmi di informazione*”;

VISTE le note inviate in data 28 agosto 2020 (prot. n. 0352035) e 3 settembre 2020 (prot. n. 0359780) con le quali l'Autorità ha segnalato alla società RAI alcune incongruenze nell'andamento dei tempi dei soggetti politici rilevati rispetto ai criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 323/20/CONS;

VISTA la delibera n. 435/20/CONS del 9 settembre 2020, recante “*Richiamo alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. al ripristino del rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di informazione nei notiziari diffusi durante la campagna regionale 2020*”;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla

chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna regionale in corso sono stati definiti, rispettivamente, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell'Autorità n. 323/20/CONS e con il provvedimento 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,”* e ha aggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per

impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere *“limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione”*;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 323/20/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui il soggetto politico dispone, alla data di indizione delle elezioni, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche in considerazione del numero complessivo di ambiti elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che l'art. 8 della citata delibera n.323/20/CONS prevede ai commi 4 e 8 che *“al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata [...] Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico tenendo anche conto dell'agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici; [...] Nelle ultime quattro settimane la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente”*;

CONSIDERATO in particolare che l'art.7, comma 4, della citata delibera stabilisce che *“In ossequio al dettato dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione”*;

CONSIDERATO che con la comunicazione in data 11 aprile 2011 l'Autorità ha inteso fornire indirizzi vincolanti quanto all'ambito e alle modalità di diffusione di videomessaggi di soggetti politici e istituzionali nei programmi di informazione allo scopo di assicurare un efficace bilanciamento tra il diritto-dovere di cronaca garantito dall'art. 21 della Costituzione e i principi sanciti a tutela del pluralismo;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e riferiti al periodo 6-13 settembre 2020;

RILEVATO il permanere di alcune incongruenze nell'andamento dei tempi di parola dei soggetti politici nei notiziari rispetto ai criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 323/20/CONS;

PRESO ATTO dei tempi di parola fruiti dai rappresentanti delle Istituzioni e, segnatamente, dal Presidente del Consiglio e dai membri del Governo i quali, avuto riguardo al totale del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali, hanno impegnato il 47,59% del tempo sul TG1, il 26,20% sul Tg2, il 37,95% sul Tg3 e il 62,60% su Rainews. Tali percentuali risultano ancora più elevate ove si considerino i dati relativi ai tempi fruiti senza considerare l'argomento referendum (rispettivamente, 55,18%, 34,80%, 42,68%, 68,80%);

RILEVATO, inoltre, che nei notiziari di RaiNews è stato riproposto in diretta una parte del videomessaggio del Presidente del Consiglio, trasmesso sulla sua pagina Facebook il 13 settembre 2020, in relazione al tema della riapertura delle scuole; parti del videomessaggio sono state, inoltre, rilevate all'interno di servizi dei notiziari anche delle altre testate Rai;

CONSIDERATO l'approssimarsi della chiusura della campagna per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020;

RITENUTO in particolare che l'attività di informazione in quanto servizio di interesse generale, deve concorrere efficacemente alla formazione di una opinione pubblica consapevole e informata: a tal fine, pur nel rigoroso rispetto della linea editoriale propria di ciascuna testata, appare necessario segnalare l'urgenza che sui principali temi di attualità si possa assistere ad una trattazione che preveda un contraddittorio delle posizioni espresse dalle diverse forze politiche per consentire al cittadino-elettore di cogliere le ragioni che animano le diverse opinioni in campo;

RILEVATA, pertanto, l'inderogabile necessità di assicurare l'immediato ripristino del rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di informazione garantendo un equilibrato accesso e la parità di trattamento a tutti i soggetti politici nei notiziari affinché sia garantita all'utente un'informazione completa ed imparziale durante la campagna per le elezioni regionali in corso, dando conto di tutte le posizioni espresse dalle diverse forze politiche, nel rispetto dei criteri sopra richiamati, evitando sovraesposizioni ingiustificate del Governo e del Presidente del Consiglio;

RITENUTO dunque, di rivolgere un ordine alla società RAI affinché nei notiziari diffusi dalle testate ad essa facenti capo proceda ad una immediata e significativa

inversione di tendenza garantendo un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di accesso e di trattamento tra i soggetti politici, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico in particolare in considerazione dell'imminente chiusura della campagna elettorale;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà il rispetto dei principi richiamati nel presente provvedimento attraverso il monitoraggio delle testate, con riferimento ai notiziari diffusi negli ultimi giorni della campagna elettorale, riservandosi, per il caso di inosservanza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A. di procedere nei notiziari diffusi dalle testate ad essa facenti capo ad una immediata e significativa inversione di tendenza garantendo un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di accesso e di trattamento tra i soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo nei termini di cui in premessa, evitando sovraesposizioni ingiustificate; ciò al fine di garantire la correttezza dello svolgimento della rappresentazione delle posizioni politiche e istituzionali e del confronto politico, su cui si fonda il sistema democratico, in considerazione in particolare dell'imminente chiusura della campagna elettorale.



L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti negli ultimi giorni della campagna elettorale, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone